

- 3) La direttiva 92/43 deve essere interpretata nel senso che, quando è realizzato un nuovo esame dell'incidenza su un sito al fine di rimediare a errori constatati relativi alla valutazione preliminare effettuata prima dell'iscrizione di tale sito nell'elenco dei siti di importanza comunitaria o relativi all'esame a posteriori ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, allorché il piano o progetto è già stato realizzato, i criteri di un controllo eseguito nell'ambito di un esame del genere non possono essere modificati per il fatto che la decisione di approvazione di tale piano o progetto era direttamente esecutiva, che una domanda di misure cautelari era stata respinta e che tale decisione di rigetto non era più impugnabile. Inoltre, detto esame deve tenere conto dei rischi di degrado o di perturbazioni che possono avere conseguenze significative, ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 2, eventualmente generati dalla realizzazione del piano o progetto in questione.

L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che i criteri del controllo effettuato nell'ambito dell'esame delle soluzioni alternative non possono essere modificati per il fatto che il piano o progetto è già stato realizzato.

<sup>(1)</sup> GU C 448 del 15.12.2014.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del mercato**

(Causa C-428/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Politica di concorrenza — Articolo 101 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Settore delle spedizioni internazionali di merci — Autorità nazionali garanti della concorrenza — Valore giuridico degli strumenti della rete europea della concorrenza — Programma modello di clemenza di tale rete — Domanda d'immunità presentata alla Commissione — Domanda semplificata d'immunità depositata presso le autorità nazionali garanti della concorrenza — Rapporto tra tali due domande)*

(2016/C 098/13)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti**

Ricorrenti: DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA

Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del mercato

nei confronti di: Schenker Italiana SpA, Agility Logistics Srl

**Dispositivo**

- 1) Le disposizioni del diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE], devono essere interpretate nel senso che gli strumenti adottati nell'ambito della rete europea della concorrenza, segnatamente il programma modello di clemenza di tale rete, non hanno effetto vincolante nei confronti delle autorità nazionali garanti della concorrenza.
- 2) Le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che tra la domanda d'immunità che un'impresa abbia presentato o sia in procinto di presentare alla Commissione europea e la domanda semplificata presentata per la medesima intesa a un'autorità nazionale garante della concorrenza non sussiste alcuna connessione giuridica che obblighi tale autorità a valutare la domanda semplificata alla luce della domanda d'immunità. La circostanza che la domanda semplificata rispecchi fedelmente o meno il contenuto della domanda presentata alla Commissione è, al riguardo, irrilevante.

Qualora la domanda semplificata presentata a un'autorità nazionale garante della concorrenza abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda d'immunità presentata alla Commissione, detta autorità nazionale non è tenuta a contattare la Commissione o l'impresa stessa al fine di accertare se tale impresa abbia individuato esempi concreti di condotte illecite nel settore asseritamente coperto da tale domanda d'immunità ma non da detta domanda semplificata.

- 3) Le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che un'autorità nazionale garante della concorrenza accetti, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, una domanda semplificata d'immunità di un'impresa che abbia presentato alla Commissione non una domanda d'immunità totale, bensì una domanda di riduzione di ammende.

---

(<sup>1</sup>) GU C 462 del 22.12.2014.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis**

(Causa C-430/14) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale comunitario — Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) — Determinazione del valore in dogana — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 143, paragrafo 1, lettera h) — Nozione di «persone legate» ai fini della determinazione del valore in dogana — Legami di parentela tra l'acquirente, persona fisica, e il dirigente della società venditrice)**

(2016/C 098/14)

Lingua processuale: il lettone

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa

**Parti**

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuto: Artūrs Stretinskis

**Dispositivo**

L'articolo 143, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, deve essere interpretato nel senso che un acquirente, persona fisica, e un venditore, persona giuridica in seno alla quale un parente di tale acquirente disponga effettivamente del potere di influenzare il prezzo di vendita di dette merci a vantaggio del citato acquirente, devono essere considerati persone legate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

---

(<sup>1</sup>) GU C 421 del 24.11.2014.